



**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

**Via Gritti 21/25, 24125 BERGAMO**

**Tel. +39 035 4222.111**

**info@cbbg.it / info@pec.cbbg.it**

## **REGOLAMENTO INTERNO DI ATTUAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, FORNITURE, SERVIZI E LAVORI NEL CASO DI CONTRATTI SOTTO SOGLIA**

(Articolo 36, Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni)

Allegato alla deliberazione consiliare n° 070 del 10/11/2017

IL PRESIDENTE  
(.....)

IL SEGRETARIO  
(.....)

## Sommario

TITOLO I – PRINCIPI.....	4
Art. 1 – Oggetto e principi del Regolamento interno .....	4
Art. 2 – Modalità di esecuzione dei contratti sotto soglia .....	4
Art. 3 – Limiti economici agli interventi sotto soglia .....	5
Art. 4 – Responsabile del procedimento.....	6
TITOLO II - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00.....	6
Art. 5 – Procedura.....	6
Art. 6 – Avvio della Procedura.....	6
Art. 7 – Scelta del Contraente .....	7
Art. 8 – Stipula del Contratto .....	7
TITOLO III – LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE AD EURO 150.000,00 E PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016.....	8
Art. 9 – Procedura.....	8
Art. 10 – Avvio della Procedura.....	8
Art. 11 – Prima fase della procedura: Indagine di mercato o consultazione dell’elenco degli operatori economici .....	8
Art. 12 – Selezione degli Operatori Economici .....	9
Art. 13 – Modalità di Partecipazione.....	10
Art. 14 – Seconda Fase: Criterio di Aggiudicazione e Stipula del Contratto .....	10
Art. 15 – Lavori affidabili con contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria .....	11
Art. 16 – Forniture affidabili con contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria .....	12
Art. 17 – Servizi affidabili con contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria .....	13
TITOLO IV – LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 150.000 ED INFERIORE AD EURO 1.000.000 .....	14
Art. 18 – Procedura .....	14
<b>TITOLO V – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI.....</b>	<b>15</b>
Art. 19 – Contratti misti .....	15
Art. 20 – Mezzi di tutela .....	15
Art. 21 – Interventi in caso di somma urgenza e di protezione civile .....	15
Art. 22 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili .....	15
Art. 23 – Disposizioni speciali per i servizi legali ed affini .....	155
Art. 24 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....	16
Art. 25 – Altri servizi di consulenza.....	17
<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATI CON CONTRATTI SOTTO SOGLIA.....</b>	<b>17</b>
Art. 26 – Garanzie .....	17
Art. 27 – Revisione prezzi .....	18
Art. 28 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.....	18
Art. 29 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori affidati mediante negoziazione diretta .....	18
Art. 30 – Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive .....	18
<b>TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI AFFIDATI MEDIANTE CONTRATTI SOTTO SOGLIA .....</b>	<b>18</b>
Art. 31 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.....	18
Art. 32 – Inadempimenti.....	19

<b>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, PUBBLICITÀ E FONDO ECONOMALE .....</b>	<b>19</b>
Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
Art. 34 – Mercato elettronico.....	19
Art. 35 – Inadempimenti e mezzi di tutela .....	20
Art. 36 – Pubblicità.....	20
Art. 37 – Fondo economale.....	20
Art. 38 – Costituzione del fondo economale .....	20
Art. 39 – Gestione del fondo economale e responsabilità.....	21
Art. 40 – Modalità di pagamento e limiti di spesa .....	21
Art. 41 – Chiusura e rendicontazione.....	22
Art. 42 – Controlli.....	22
<b>TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>22</b>
Art. 43 – Rinvio dinamico .....	22
Art. 44 – Visto di regolare esecuzione .....	22
Art. 45 – Entrata in vigore.....	23

## **TITOLO I – PRINCIPI**

### **Art. 1 – Oggetto e principi del Regolamento interno**

1. Il presente Regolamento interno disciplina le procedure di stipulazione dei contratti aventi ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016. nel contesto delle specifiche esigenze del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

3. L'affidamento dei contratto cd. sotto soglia deve essere informato, ai sensi dell'art. 36 co. 1 D. Lgs. 50/2016, ai principi generali dell'ordinamento comunitario e nazionale di economicità, efficacia, efficienza, legalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (con le modalità indicate dal codice stesso), nonché ai principi di tutela dei lavoratori e secondo finalità di eco-compatibilità e sostenibilità ambientale.

Deve essere garantito anche il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Il richiamo ai principi che governano le procedure di evidenza pubblica esclude che tali affidamenti (ivi incluso l'affidamento diretto) possano essere frutto di scelte arbitrarie ed impone di predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto, e di assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento.

Il Consorzio di Bonifica ha la facoltà di prevedere – nei documenti di gara – specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, con applicazione dei contratti collettivi di settore, secondo quanto prevede l'art. 50 D. Lgs. 50/2016.

4. In relazione all'importo del contratto, l'art. 36 co. 2 D. Lgs. 50/2016 individua procedure semplificate per la selezione del contraente.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà per il Consorzio di Bonifica di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

5. Il presente Regolamento trova applicazione in via sussidiaria ed integrativa rispetto alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.

### **Art. 2 – Modalità di esecuzione dei contratti sotto soglia**

1. L'affidamento dei contratti cd. sotto soglia, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice e salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, può avvenire con le seguenti modalità:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura negoziata;
- c) mediante affidamento diretto.

2. Vengono affidati mediante amministrazione diretta gli interventi eseguiti dal personale alle dipendenze del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

3. Vengono affidati mediante procedura negoziata, attraverso le modalità di cui all'art. 36 co. 2 lett. b) e lett. c), gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, individuare soggetti esterni al Consorzio, purché siano in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria.

4. Vengono affidati mediante affidamento diretto, attraverso le modalità di cui all'art. 36 co. 2 lett. a), gli interventi assegnati ad un soggetto esterno al Consorzio di Bonifica individuato direttamente dagli organi competenti dell'Ente stesso.

### **Art. 3 - Limiti economici agli interventi sotto soglia**

Secondo quanto previsto dall'art. 36 co. 2, il Consorzio può procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per gli affidamenti di importo inferiore a **40.000,00 €** mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta per i lavori;
- b) per gli affidamenti di **importo pari o superiore a 40.000,00 € ed inferiore a 150.000,00 €** per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35 del Codice per le forniture ed i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per i lavori di **importo pari o superiore a 150.000,00 € ed inferiore a 1.000.000,00 €** mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;
- d) per i lavori di **importo pari o superiore a 1.000.000,00 €** mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 4, lettera a) del Codice.

2. Il Consorzio deve verificare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico - professionali, se richiesti nella lettera di invito. Nel caso in cui si sia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene, di norma, esclusivamente sull'aggiudicatario, salva, in ogni caso, la possibilità di estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.

3. Per gli affidamenti cd. sotto soglia, il Consorzio può procedere attraverso il mercato elettronico, che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Nei mercati elettronici, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione è effettuata dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato medesimo, su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, salva la verifica - da parte del Consorzio - sull'aggiudicatario ai sensi dell'art. 36 co. 5 del Codice.

4. Ai sensi di quanto sancito dall'art. 36 co. 9, nel caso in cui, per gli affidamenti sotto soglia il Consorzio reputi opportuno ricorrere alle procedure ordinarie invece che a quelle semplificate, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, i termini minimi stabiliti dagli artt. 60 e 61 possono essere ridotti sino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del Consorzio e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'art. 73 co. 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 73, co. 4 del Codice, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

5. I limiti di importo di cui al comma 1 del presente articolo sono automaticamente adeguati agli importi stabiliti con normativa nazionale, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia e come tali immediatamente applicabili.

#### **Art. 4 – Responsabile del procedimento**

1. Il Consorzio di Bonifica individua, per ogni singola procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, *un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione* ed opera a mezzo dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento interno per la disciplina dell'attività amministrativa e nel Piano di organizzazione variabile dei servizi consortili.
2. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Al RUP sono, inoltre, assegnati i compiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e allo stesso sono demandate l'organizzazione nonché le procedure di autorizzazione, la scelta del soggetto contraente, l'aggiudicazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori o la verifica di conformità del bene o del servizio oggetto di acquisizione.
5. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
6. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che il Consorzio ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP possono essere affidati in via diretta in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 €.

### **TITOLO II - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00**

#### **Art. 5 – Procedura**

1. Ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a), gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 € possono avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, in amministrazione diretta.
2. I lavori da realizzarsi in amministrazione diretta sono individuati dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, sotto la guida del RUP.

#### **Art. 6 – Avvio della Procedura**

1. Nella procedura di cui all'art. 36, co. 2 lett. a), il Consorzio procede all'affidamento diretto, il quale si perfeziona mediante unico atto – che abbia la forma della determina a contrarre o di atto equivalente – e contenente contenente in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento e il suo importo, il fornitore, le ragioni della sua scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli tecnico-professionali (ove richiesti) da parte del fornitore.

2. Per gli affidamenti di importo fino a 500,00 € la procedura sarà caratterizzata dall'assenza di CIG e affidata mediante lettera/ordine scritto.

3. Per gli affidamenti di importo tra €. 500,00 e non superiori a 5.000,00 €. il Consorzio procederà all'affidamento diretto mediante lettera di incarico, avente valore di determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 co. 2 D. Lgs. 50/2016, trasmessa a mezzo di p.e.c. (posta elettronica certificata) al soggetto aggiudicatario e riportante il CIG attribuito.

4. Nel caso in cui l'importo sia superiore a 5.000,00 € ed inferiore a 40.000,00 €, il RUP procede con la scelta dell'operatore economico dall'elenco fornitori del Consorzio, nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

5. Il RUP, quindi, invia all'operatore economico scelto specifica richiesta di preventivo, affida al medesimo l'incarico tramite determina a contrarre e, infine, invia lettera di affidamento. Tali modalità operative sono previste nella procedura della certificazione di qualità alla scheda UGG\_01, *gestione gara mediante affidamento diretto*.

#### **Art. 7 – Scelta del Contraente**

1. Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, si precisa che i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte devono essere proporzionati all'oggetto ed all'importo del contratto in modo tale da non incidere sulla possibilità di micro, piccole e medio imprese di risultare affidatarie.

2. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia richiesti dal Codice, si deve ritenere che i criteri di selezione debbano essere connessi al possesso di requisiti minimi di:

- **Idoneità Professionale**: eventualmente attestata anche mediante l'esibizione di specifici certificati in grado di confermare l'avvenuta esecuzione, da parte dell'operatore economico, di precedenti attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- **Capacità economica e finanziaria**: dimostrata anche mediante presentazione di livelli minimi di fatturato globale o mediante produzione di ulteriore documentazione valutata idonea dal Consorzio di Bonifica;
- **Capacità tecnica e professionale**: garantita mediante l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro ritenuto assimilabile, ovvero mediante il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

#### **Art. 8 – Stipula del Contratto**

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2. Ai fini della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 10, non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

3. In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, trova applicazione l'art. 29 D. Lgs. 50/2016, che impone di procedere con la pubblicazione nel proprio sito istituzionale degli avvisi di cui alla norma medesima.

### **TITOLO III – LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE AD EURO 150.000,00 (ESEGUIBILI ANCHE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA) E PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016**

#### **Art. 9 – Procedura**

1. Ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b), gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, possono avvenire mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2. I lavori, peraltro, possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il RUP provvede affinché venga predisposta tutta la documentazione atta ad individuare il personale consortile utilizzato per l'esecuzione dei lavori, nonché le relative giornate e ore impiegate. Il RUP stesso provvede con affidamento diretto o procedura negoziata all'acquisto del materiale e al reperimento dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera. Il RUP predispose un fascicolo progettuale, nel caso anche al termine dei lavori (nel quale, in tale caso, sarà dunque rappresentato lo stato delle opere così come realizzate) contenente il quadro economico finale delle spese inerenti al lavoro.

#### **Art. 10 – Avvio della Procedura**

1. Il Consorzio procede all'emanazione di determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. La procedura si articola in due distinte fasi: una prima fase relativa allo svolgimento di indagini di mercato o alla consultazione di elenchi di operatori economici da invitare al confronto; una seconda fase consistente nel confronto competitivo tra gli stessi operatori economici selezionati ed invitati. Tali modalità operative sono previste nella procedura della certificazione di qualità alla scheda UGG\_03A, *gestione gara mediante procedura negoziata* per i lavori e alla scheda UGG\_03C *gestione gara mediante procedura negoziata* per forniture e servizi.

#### **Art. 11 – Prima fase della procedura: consultazione dell'elenco degli operatori economici o indagini di mercato**

1. L'individuazione degli operatori da invitare può avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 36 co. 2 lett. b), mediante selezione da elenchi appositamente costituiti, che dovranno essere compilati – ad aggiornamento di quelli esistenti – a seguito della pubblicazione di un avviso in merito alla volontà, in capo al Consorzio di Bonifica, di costituire un elenco di soggetti dal quale possano essere tratti i nominativi degli operatori economici da invitare. Al predetto avviso verrà data l'opportuna pubblicità mediante gli strumenti di volta in volta considerati idonei.

L'avviso indicherà, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare, anche gli eventuali requisiti minimi richiesti.

2. L'iscrizione degli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, la cui valutazione deve essere compiuta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di iscrizione stessa, avviene senza limitazioni temporali.

3. Una volta costituito l'elenco, il Consorzio di Bonifica provvederà ad individuare le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da disciplinare compiutamente anche modi e tempi di emendamento.

In particolare, è facoltà dell'Ente stesso escludere dagli elenchi quegli operatori economici che, alla luce di una motivata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni loro affidate dallo stesso o abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro professione.

4. Gli elenchi sono pubblicati sulla pagina del sito web del Consorzio.

5. Nel caso in cui la consultazione degli elenchi non consenta l'individuazione di operatori economici idonei, il RUP promuove la fase dell'indagine di mercato, esclusivamente preordinata all'esplorazione del mercato di riferimento, in modo tale da consentire agli organi preposti del Consorzio di Bonifica di delineare un quadro completo del mercato di riferimento allo scopo precipuo di individuare i potenziali concorrenti.

6. L'indagine viene condotta alla luce delle soluzioni tecniche disponibili, delle condizioni economiche praticate, delle clausole contrattuali generalmente accettate al fine di verificare la rispondenza delle stesse alle reali esigenze del Consorzio di Bonifica, senza che ciò possa ingenerare negli operatori economici coinvolti alcuna aspettativa circa il successivo invito alla procedura.

7. L'indagine di mercato viene condotta secondo le modalità ritenute di volta in volta più idonee, eventualmente anche tramite la consultazione di cataloghi elettronici propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici, al fine di eventualmente adottare la specifica determina a contrarre, avendo, in ogni caso, cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

8. Verrà, in ogni caso, garantita l'opportuna pubblicità all'attività di esplorazione del mercato, mediante gli strumenti, anche di carattere informativo, più adeguati in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento. La pubblicità potrà avvenire anche tramite pubblicazione sul sito dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente.

9. L'avviso in ordine allo svolgimento di attività di esplorazione del mercato dovrà riportare il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico finanziaria e le capacità tecnico professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di contatto con la stazione appaltante. Nell'avviso, inoltre, potrà essere fatta menzione della volontà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio.

## **Art. 12 – Selezione degli Operatori Economici**

1. Una volta consultati gli elenchi degli operatori economici ovvero conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, il Consorzio di Bonifica seleziona, con modalità non discriminatorie, gli operatori da invitare in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto e, possibilmente, ove esistenti, in numero pari a dieci per i lavori ed a cinque per i servizi e le forniture, sulla base dei criteri definiti dalla determina a contrarre.

2. Nel caso in cui non si possa procedere alla selezione degli operatori economici sulla base dei requisiti posseduti, potrà procedersi mediante sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione di elenco.

In tal caso verrà reso tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data ed il luogo dell'espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori individuati non vengano resi noti né accessibili, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in ossequio a quanto disposto dall'art. 53 co. 2 lett. b) del Codice in tema di differimento del diritto di accesso.

3. Al fine di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici, è imposto il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto prescritto dall'art. 36 co. 2 lett. b).

## **Art. 13 – Modalità di Partecipazione**

1. Una volta selezionati, gli operatori economici saranno invitati contemporaneamente a presentare offerta, a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera.

2. L'invito ad offrire deve contenere tutti gli elementi che consentano alle imprese di formulare idonea offerta. Come risulta dalla scheda UGG\_03A, *gestione gara mediante procedura negoziata*, la lettera d'invito deve contenere:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- c) l'importo dei lavori posto a base di gara e la quantificazione, se previsto, degli oneri per la sicurezza;
- d) termini e modalità di presentazione dell'offerta e criteri di aggiudicazione;
- e) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) le garanzie (cauzioni) richieste all'aggiudicatario;
- g) il termine assegnato per l'esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi;
- h) i requisiti previsti per l'esecuzione della prestazione;
- i) la dichiarazione di accettazione di quanto previsto dalla lettera di invito e eventuali patti, condizioni ovvero capitolato d'oneri e la dichiarazione di uniformarsi alle disposizioni vigenti;
- j) la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 co. 8 L. 136/2010;
- k) il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'ANAC e – solo nei casi di interventi finanziati in tutto o in parte da pubbliche amministrazioni – il codice unico di investimento pubblico (CUP) rilasciato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
- l) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.

L'Ufficio Gare, unitamente alla lettera d'invito, predispose ed invia anche i modelli per le dichiarazioni a corredo dell'offerta (DGUE).

## **Art. 14 – Seconda Fase: Criterio di Aggiudicazione e Stipula del Contratto**

1. Quanto al criterio di aggiudicazione, può essere anche utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 € e sino alla soglia di cui all'art. 35 e per i lavori tra i 40.000,00 € e 150.000,00 € solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere prettamente innovativo.

2. La previsione della facoltà di ricorso al criterio del minor prezzo rende applicabile la disciplina della aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso.

3. Le sedute di gara saranno svolte secondo le prescrizioni di legge, con obbligo di verbalizzazione delle relative attività che potranno essere affidate ad un componente dell'ufficio gare.

4. La verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario; salvo possibilità di estendere le verifiche agli altri partecipanti. Il Consorzio deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. Il Consorzio, inoltre, può procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

Il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei concorrenti viene verificato, quindi, con le modalità semplificate di cui all'art. 36 co. 5 e 6 del Codice.

5. Ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 50/2016, l'organo competente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto è il RUP.

6. Ai sensi dell'art. 32 co. 14 D. Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato – a pena di nullità – con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per il Consorzio, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Consorzio o mediante scrittura privata.

7. Qualora – su richiesta del RUP – si renda necessaria la stipulazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata (pur non essendo obbligatoria), i relativi oneri sono a carico dell'altro contraente.

8. I contratti devono almeno contenere:

- a) l'oggetto dei lavori, servizi, forniture e somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori, servizi, forniture e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione di lavori, e servizi e consegna dei beni;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto del Consorzio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del contraente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore;
- h) il piano di sicurezza e coordinamento.

9. Ai fini della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 10, non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione laddove ne ricorrano le condizioni.

#### **Art. 15 – Lavori affidabili con contratti pubblici di importo inferiore a 150.000,00 €**

1. Le tipologie di lavori di **importo pari o superiore a 40.000,00 € ma inferiore a 150.000,00 €** – che possono essere affidati in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) – sono direttamente individuate dal Consorzio di Bonifica nella persona del RUP, non essendo più contenuta nel vigente Codice dei Contratti Pubblici alcuna previsione normativa che preveda una elencazione generica degli ambiti di riferimento.

2. A titolo meramente esemplificativo e, dunque, non esaustivo, si elencano i seguenti interventi:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti, tra i quali rientrano, indicativamente, i seguenti interventi:
  - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate:
    - i. la difesa dalle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei canali e dei corsi d'acqua consorziali;
    - ii. la pulizia degli argini e canali di bonifica e l'estirpazione delle erbe acquatiche lungo gli alvei;
    - iii. la chiusura di piccole rotte negli argini;
    - iv. la ripresa di frane nelle sponde dei canali e la rimozione di parziali interrimenti nel fondo dei canali stessi;
    - v. la riparazione e la sostituzione di manufatti, paratoie, sostegni e tubazioni irrigue;
    - vi. lo sgombrò delle foci dei canali di scolo e di irrigazione;
    - vii. i lavori di riparazione, adattamento di immobili adibiti agli uffici consortili, dei relativi impianti, infissi e manufatti; il consolidamento e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché la rimozione dei materiali rovinati;
    - viii. l'infissione di pozzi ad uso irriguo e l'escavazione di bacini per l'accumulo di acqua;
  - 2) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione o dal Consorzio stesso;
  - 3) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e inerenti la salvaguardia dell'incolumità pubblica e/o di protezione civile;
- c) lavori che – a seguito dell'infruttuoso esperimento di una procedura di gara – non possano essere differiti;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto, anche in forza di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale, ovvero in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori.
3. Possono, altresì, essere affidati con le modalità di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi resi ai sensi del presente Regolamento.

#### **Art. 16 - Forniture affidabili con contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**

1. Possono essere affidate mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici ed entro il limite di **importo pari o superiore ad 40.000,00 € fino alla soglia di rilevanza comunitaria indicata nell'art. 35** del Codice, le forniture di beni per uffici e servizi consortili o, comunque, a carico del Consorzio di Bonifica in ragione di rapporti convenzionali vigenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, relativi a:

- a) forniture di materiali di ogni specie per l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione (barche, veicoli di servizio, attrezzature per apprestamenti speciali dei veicoli, mezzi d'opera, utensileria, attrezzi elettrici, sabbia, cemento, ghiaia, materiale ferroso, elettrico, idraulico, di ferramenta ed altro);
- b) manutenzione e riparazione di mobili e arredi, per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- c) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;
- d) acquisto di apparecchi di registrazione acustica, visiva e del centro elettronico e del relativo materiale accessoriale, riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione d'archivio, lavori di stampa, tipografia e litografia, qualora motivate ragioni d'urgenza lo richiedano;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi; acquisto di carburanti e lubrificanti;
- f) riparazione, manutenzione, noleggio di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; pagamento della tassa di circolazione; pagamento del premio di assicurazione R.C.;
- g) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- h) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, ivi compresi gli allacciamenti agli immobili, la illuminazione e la climatizzazione dei locali;
- i) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- j) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- k) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- l) materiali ed attrezzature antinfortunistiche, vestiario di servizio, equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per il personale;
- m) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
- n) materiali per la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione e la disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo ed altri gadgets per onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- q) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- r) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimento, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- s) forniture di qualsiasi natura la cui acquisizione - a seguito dell'infruttuoso esperimento delle procedure ad evidenza pubblica - non possa essere differita.

2. Possono, altresì, essere affidate con le modalità di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi resi ai sensi del presente Regolamento.

3. Le disposizioni in tema di contratti cd. sottosoglia di fornitura si applicano anche alle forniture acquisite mediante locazione finanziaria o altra forma di finanziamento, nonché alle forniture rese disponibili mediante locazione commerciale.

#### **Art. 17 – Servizi affidabili con contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**

1. Possono essere affidate, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ed entro il limite di importo pari o superiore a 40.000 € ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le prestazioni di servizi a favore del Consorzio o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
- d) servizi di telecomunicazione;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, ivi compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché quelli per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing; con l'esclusione del servizio di tesoreria;
- f) servizi informatici e affini; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi;
- l) servizi pubblicitari, ivi compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- n) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- p) servizi alberghieri, ivi compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- q) servizi di ristorazione, ivi compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto per la gestione ed il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- r) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
- s) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili consortili, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- u) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono, altresì, essere affidate con le modalità di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le prestazioni a titolo esemplificativo ma non esaustivo dei seguenti servizi:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
- f) alienazione di materiale dichiarato fuori uso;
- g) spese per il rilascio concessioni e relativi canoni da parte degli Enti (A.N.A.S. - Provincia - FF.SS. - ecc.);
- h) polizze delle assicurazioni a tutela del patrimonio, degli Amministratori, del personale e di quanto altro disposto dal Consiglio di Amministrazione;
- i) spese per studi, indagini e ricerche, consulenze ed assistenza informatica, arbitrati e patrocini legali.

3. Il ricorso alle procedure di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso non già previste dal medesimo, quando non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto stesso;
- b) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, quando le stesse si rivelino strettamente necessarie nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- c) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

4. Possono, inoltre, essere affidate secondo le modalità di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori o ai beni forniti ai sensi del presente Regolamento.

5. Qualora il corrispettivo per il servizio sia soggetto a contribuzione integrativa obbligatoria, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell'INPS, gli importi previsti dal Regolamento interno si intendono al netto di tali contributi.

6. In relazione agli obblighi previdenziali, quando l'affidatario sia un professionista senza dipendenti iscritto a forme di previdenza obbligatorie presso le Casse autonome, oppure una società senza dipendenti e i cui soci siano tutti professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatorie presso le Casse autonome, non ricorrendo l'obbligo di iscrizione all'INAIL e all'INPS, in tutti i casi in cui sia richiesto il DURC tiene luogo di quest'ultimo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti le predette condizioni.

#### **TITOLO IV - LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 150.000 ED INFERIORE AD EURO 1.000.000**

##### **Art. 18 - Procedura**

1. Ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c), gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 € ed inferiore a 1.000.000 € possono avvenire mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Tali modalità operative sono previste nella procedura della

certificazione di qualità alla scheda UGG\_03B, *gestione gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.*

2. Per quanto concerne l'avvio della procedura, le sue fasi, la selezione degli operatori economici, le modalità di partecipazione, il criterio di aggiudicazione e la stipula del contratto, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, ove compatibili.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

### **Art. 19 - Contratti misti**

1. Nel caso in cui un intervento contemporaneamente preveda lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, deve applicarsi la disciplina regolamentare del cd. settore prevalente. Nel caso di contratti cd. misti, i limiti economici di cui all'art. 3 del Regolamento si applicano all'intervento considerato unitariamente.

L'affidamento di tali contratti è disciplinato dall'art. 28 del D. Lgs. 50/2016.

2. Resta, in ogni caso, salva la possibilità motivata di interventi separati.

### **Art. 20 - Mezzi di tutela**

1. In caso di inadempimenti agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, il Consorzio si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni previsti dalla normativa sui Contratti Pubblici, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili le tutele ed i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, di cui alla Parte VI, Titolo I, capo II del D. Lgs. 50/2016.

### **Art. 21 - Interventi in caso di somma urgenza e di protezione civile**

1. In caso di circostanze di somma urgenza e di protezione civile, trova applicazione quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

### **Art. 22 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. I lavori finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e quelli a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio a soggetti individuati tra gli imprenditori agricoli, alla luce di quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 e con le modalità ed i limiti dallo stesso contemplate.

### **Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi legali ed affini**

1. Ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016, non si applicano le norme del Codice agli appalti e alle concessioni di servizio concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 L. 31/1982;
- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

2. Per tutti gli altri servizi, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, tenuto conto anche delle "*linee guida per l'affidamento dei servizi legali*" adottate da ANAC ai sensi dell'art. 213 co. 2 del Codice, è previsto quanto segue:

- a) al di sotto delle soglie di cui all'art. 35, co. 1, lett. d) e co. 2, lett. c) del Codice (rispettivamente, 750.000 € nei settori ordinari e 1.000.000 € nei settori speciali) i servizi legali devono essere affidati con le modalità previste per gli affidamenti sottosoglia, pertanto:
  - per **servizi inferiori a 40.000,00 €** è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
  - per **i servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 €** e fino alla soglia di rilevanza comunitaria l'affidamento avviene, da parte del RUP, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ove in tale numero sussistano soggetti idonei), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori predisposti dal Consorzio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
- b) al superamento delle soglie deve applicarsi la disciplina codicistica di cui agli artt. 140 per i settori speciali e 142 per i settori ordinari (regime pubblicitario alleggerito).

3. In considerazione della natura dei servizi legali, assumono rilevanza sia i requisiti di idoneità professionale che i requisiti di capacità tecnica e professionale. Per i primi, il Consorzio dovrà richiedere l'iscrizione in Albi o Elenchi ove necessaria per l'espletamento del servizio. Per la capacità tecnica e professionale, da individuare in relazione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, il Consorzio potrà richiedere l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai seguenti servizi:

- a) supporto e assistenza di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali non direttamente riconducibili a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

7. In deroga al presente Regolamento interno, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi.

## **Art. 24 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 26 del Codice;
- c) le attività di supporto al RUP;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio, quelle attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. I **servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 40.000,00 €** possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal RUP, secondo quanto previsto dall'art. 36 co. 2 lett. a) del Codice.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di **importo pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore alle soglie di cui all'art. 35** del D. Lgs. 50/2016 sono affidati, anche mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Consorzio di Bonifica, in base alle seguenti linee guida determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi, necessari alla ammissione alla procedura, costituiti dalla abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il Responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
  - i. condizioni favorevoli per il Consorzio, desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
  - ii. ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo;
  - iii. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile Unico del Procedimento nella lettera di invito;
  - iv. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare.

4. Il RUP può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai co. 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio per almeno quindici giorni consecutivi.

6. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento.

#### **Art. 25 – Altri servizi di consulenza**

Per tutti i servizi di consulenza di supporto alla normale attività istituzionale degli organi consortili e della struttura amministrativa dell'Ente, in relazione ai quali non siano rinvenibili adeguate professionalità all'interno del Consorzio, il Direttore Generale ed il RUP possono affidare, in via diretta, a professionisti esterni al Consorzio, incarichi il cui **importo non sia superiore a 40.000,00 €**.

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATI CON CONTRATTI SOTTO SOGLIA**

#### **Art. 26 – Garanzie**

I soggetti affidatari dei contratti sotto soglia sono tenuti a prestare idonee garanzie definitive ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

### **Art. 27 – Revisione prezzi**

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 co. 1 c.c..

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

### **Art. 28 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Direttore dei Lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato, nel seguente modo:

a) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

### **Art. 29 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori affidati mediante negoziazione diretta**

1. I lavori affidati mediante negoziazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Direttore dei Lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato, nel seguente modo:

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

b) sulla base di stati di avanzamento e dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

a) dei dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;

b) delle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;

c) degli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;

d) dell'individuazione del soggetto esecutore;

e) dei verbali di sospensione e di ripresa;

f) degli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;

g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;

h) dei pagamenti già effettuati;

i) delle eventuali riserve dell'impresa;

l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

### **Art. 30 – Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

Per quanto non disposto dal presente Regolamento interno, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici e di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI AFFIDATI MEDIANTE CONTRATTI SOTTO SOGLIA**

### **Art. 31 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal RUP o dal Dirigente responsabile di Area, attraverso la emanazione di un ordine scritto, che deve contenere:

a) la descrizione dei beni o dei servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;

c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);

d) ogni altra indicazione ritenuta utile.

2. Il Responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostantivi, costituisce altresì collaudo;
- c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

3. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro il termine indicato dal contratto a decorrere comunque dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

### **Art. 32 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui sia stato affidato l'intervento con contratto sotto soglia di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'amministrazione procede ai sensi dell'art. 108 del Codice.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, PUBBLICITÀ E FONDO ECONOMALE**

### **Art. 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 136/2010 e s.m.i. deve, tra l'altro, riportare:

- a) l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'amministrazione effettuerà i pagamenti;
- b) l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e nei relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi e dei lavori.

2. Il contratto, infine, in qualsiasi forma adottato deve riportare il codice identificativo gara "CIG" e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP, secondo le norme di legge come recepite nel presente Regolamento interno.

3. E' fatta salva, per gli acquisti di cui all'art. 40 del presente Regolamento, la possibilità di procedere all'acquisizione delle forniture, dei servizi o dei lavori il cui importo sia inferiore a 500,00 € senza la previsione di un codice identificativo di gara.

### **Art. 34 - Mercato elettronico**

1. Per lo svolgimento delle procedure cd. sotto soglia, il Consorzio può procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del soggetto contraente interamente gestite per via elettronica, come prevede l'art. 36 co. 6 del Codice, nonché con l'utilizzo di documenti informatici.

2. Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori economici, né impedire, limitare, distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto.

3. Allo scopo, il Consorzio è abilitato all'utilizzo della piattaforme elettroniche ( ad esempio MEPA e SINTEL, sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente) laddove previste per legge.

### **Art. 35 – Inadempimenti e mezzi di tutela**

1. Qualora l'affidatario del contratto non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Ente si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria del foro territoriale competente.

### **Art. 36 – Pubblicità**

1. I contratti affidati con le modalità di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 vengono, di norma, pubblicati nell'Albo dell'Ente.
2. Sono fatte salve, in ogni caso, le procedure di cui all'art. 121 comma 5 del Codice del processo amministrativo.

### **Art. 37 – Fondo economale**

1. Il presente Regolamento interno disciplina, altresì, la gestione del fondo economale, istituito presso la Sede del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Il fondo economale ha il compito di provvedere al pagamento delle spese, relative a beni o servizi, secondo i limiti e le modalità di cui ai successivi articoli del presente Regolamento interno, nei casi in cui – ravvisata l'inutilità di esperire una procedura di gara in ragione dell'esiguità dell'importo ovvero dell'urgenza dell'acquisizione – il pagamento debba avvenire immediatamente e, comunque, sia relativo ad esigenze di funzionamento della struttura consortile.

2. L'Economo, così come qualificato dal P.O.V., è il dipendente al quale è affidata la gestione del fondo economale. E' nominato con determina del Direttore Generale e – con le stesse modalità di nomina – l'incarico può essere revocato, al termine o nel corso della gestione annuale.

3. Il Cassiere è il dipendente che svolge i compiti assegnati al fondo economale e che provvede al pagamento delle spese secondo quanto previsto dal presente regolamento interno. Il Cassiere è nominato con determina del Direttore Generale.

4. Le mansioni di Economo e di Cassiere possono essere svolte anche dal medesimo dipendente.

### **Art. 38 – Costituzione del fondo economale**

1. Il Fondo è determinato con provvedimento del C.d.A. ed è ricostituito all'inizio di ciascun anno attraverso mandato di anticipazione dell'importo massimo di € 40.000,00 a favore dell'Economo, per il pagamento di canoni, utenze, tariffe ed altre spese fisse e continuative, nonché per i pagamenti in contanti previsti dal presente Regolamento interno.

Nel corso dell'esercizio finanziario il fondo può essere reintegrato, previa rendicontazione delle spese già sostenute, con gli stessi limiti sopra riportati, ad intervalli periodici non inferiori a 3 mesi.

2. Il fondo viene costituito e reintegrato fino al limite consentito mediante mandati di pagamento a favore dell'Economo, su richiesta dello stesso.

3. Per ogni acquisto effettuato a carico del fondo, il responsabile della ragioneria emette un ordinativo di pagamento interno, firmato dal responsabile del Servizio a cui compete l'acquisto.

4. L'importo massimo del fondo di cui al co. 1 – in relazione alle esigenze o alla variazione dei costi – può essere annualmente adeguato con provvedimento del CdA.

#### **Art. 39 – Gestione del fondo economale e responsabilità**

1. La gestione del fondo economale viene svolta sotto la responsabilità dell'Economo.

2. In caso di assenza o impedimento dell'Economo, le funzioni sono svolte da altro funzionario della medesima area, anche di profilo inferiore, scelto prioritariamente tra i funzionari in servizio nello stesso ufficio.

3. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Economo può essere coadiuvato dal Cassiere, nei casi in cui le mansioni non siano state affidate al medesimo soggetto.

4. L'Economo è tenuto al controllo, al coordinamento ed alla vigilanza dell'attività svolta dal Cassiere, sempre che le mansioni non siano state affidate alla medesima persona.

5. L'Economo è sottoposto a responsabilità contabile relativa al maneggio di denaro, a termini di legge e regolamenti. È responsabile di ogni discordanza tra il fondo cassa e le risultanze rilevate in qualsiasi fase di controllo ed è personalmente responsabile delle somme ricevute, sino a che non ne abbia ottenuto legale discarico.

6. A fronte di ogni pagamento effettuato in anticipazione, il responsabile del fondo dovrà acquisire idoneo documento dal quale risultino l'importo e l'oggetto del pagamento nonché la persona del creditore.

7. Ogni spesa deve essere cronologicamente annotata in un apposito registro di cassa; al termine di ogni trimestre deve essere riportato a fondo pagina il totale progressivo.

#### **Art. 40 – Modalità di pagamento e limiti di spesa**

1. Qualsiasi pagamento da parte dell'Economo dovrà avvenire sulla base di "ordini di pagamento" redatti dal servizio e corredati dalla documentazione giustificativa.

Si provvede per il tramite di un buono di richiesta, debitamente firmato e autorizzato dal Responsabile proponente, così come da apposito Regolamento consortile.

È fatto salvo il regolamento di amministrazione per i rimborsi approvato con deliberazione di CdA n.109 del 26/07/2012.

2. I servizi che promuovono la richiesta dovranno provvedere per il tramite del modello in uso. La rendicontazione di tali spese rientra tra le competenze del Cassiere, o in sua assenza del dipendente incaricato di sostituirlo.

3. I limiti di valore per il pagamento di ogni singola spesa sono determinati in € 500,00. Sono stabiliti, altresì, limiti di spesa mensili nella misura di € 13.300,00.

4. L'Economo entro i limiti sopra indicati provvede al pagamento secondo il seguente elenco avente titolo esemplificativo ma non esaustivo, per:

- spese minute d'ufficio
- spese urgenti
- spese imprevedibili e non programmabili
- spese indifferibili (a pena danni)
- spese necessarie per il funzionamento degli uffici
- spese per forniture non continuative

così suddivise per materia, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) acquisto, riparazione e manutenzione ordinaria di mobili, macchine ed attrezzature;
- b) acquisto di stampati, moduli, cancelleria, materiali di consumo;
- c) spese postali, telegrafiche e per acquisto carte e valori bollati;
- d) acquisto di materiale ed attrezzature hardware e software;
- e) riparazione e manutenzione ordinaria di automezzi dell'Ente, ivi comprese le tasse di circolazione, nonché acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti e i noleggi di autovetture;
- f) facchinaggio e trasporto di materiale;
- g) acquisto di libri e pubblicazioni tecnico scientifiche;
- h) abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
- i) spese per titoli di viaggio, pasti o buoni pasto, alimentari, bevande, detersivi, disinfettanti e materiale sanitario;
- j) spese contrattuali e di registrazione;
- k) spese per imposte e tasse a carico dell'Ente;
- l) spese per pubblicazioni;
- m) spese di rappresentanza e di promozione.

#### **Art. 41 – Chiusura e rendicontazione**

1. Le somme non utilizzate devono essere rimborsate tramite versamento in tesoreria entro il 20 Dicembre di ogni anno.

Entro la stessa data deve essere redatto il rendiconto finale delle spese effettuate, corredato dei giustificativi di spesa, nella quale devono essere indicate:

- l'imputazione delle spese ai relativi capitoli ed impegni;
- l'indicazione per ogni capitolo e impegno degli importi spesi;
- la richiesta dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, che dovrà insistere sulla partita di giro intitolata al fondo stesso.

2. Le determinazioni di rendicontazione parziale, effettuate in occasione di eventuali reintegri nel corso di esercizio, oltre agli elementi necessari per il rendiconto finale, devono contenere anche la richiesta di mandato di pagamento per il reintegro dell'anticipazione.

#### **Art. 42 – Controlli**

1. Su richiesta del Revisore Legale possono essere disposte, in qualsiasi momento, verifiche straordinarie di cassa. Al rendiconto annuale dovranno essere allegate le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, nonché altri eventuali documenti richiesti dal Revisore Legale.

2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 83 della L.R. 31/2008, così come modificato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30 della L.R. 4/2016, ferma restando la funzione di vigilanza assegnata al Revisore Legale sull'osservanza delle disposizioni normative, è attribuito al Direttore Generale il controllo generale sulla regolarità amministrativa degli atti consortili.

### **TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 43 – Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente Regolamento interno si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano, con efficacia generale, in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.

#### **Art. 44 – Visto di regolare esecuzione**

1. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1.000.000,00 € e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, nei casi di cui all'art. 102 co. 8 del Codice.

Tutti gli interventi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dalla acquisizione della fine lavori.

3. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 € e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, il Consorzio ha facoltà di sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

4. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità dell'opera, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

#### **Art. 45 – Entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento interno, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Il presente Regolamento interno entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo del Consorzio, ai sensi dell'art. 92, comma 8 della L.R. n. 31/2008.